

Proposta di modifica all'Atto Normativo diocesano

L'Atto Normativo dell'Azione Cattolica Vicentina è stato approvato ed è divenuto operativo il 23 novembre 2004. Dopo 10 anni, il Consiglio diocesano ritiene necessario proporre all'Assemblea alcune modifiche qui di seguito indicate.

L'Articolo 17 dell'Atto normativo diocesano stabilisce che:

1. Ogni eventuale modifica al presente atto normativo deve essere approvata dall'Assemblea diocesana validamente costituita con la presenza dei due terzi degli aventi diritto e con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto.
2. L'Assemblea diocesana può conferire mandato al Consiglio diocesano di recepire le eventuali integrazioni richieste dal Consiglio nazionale all'Atto normativo approvato dall'assemblea stessa.

ART. 12 – GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE DIOCESANA (modifica dell'art. 12.6.b)

Testo attuale

6. *Il Comitato per gli affari economici*
 - a. Il Comitato per gli affari economici è composto dal presidente diocesano, dall'amministratore diocesano, dal segretario generale, da almeno due soci competenti in materia amministrativa eletti dal Consiglio diocesano su proposta del presidente diocesano. Fa parte del Comitato per gli affari economici anche l'assistente generale diocesano.
 - b. Il Comitato per gli Affari Economici decade con la conclusione del mandato della presidenza diocesana.

Proposta di modifica

Tenuto conto che:

La responsabilità dell'amministrazione di ciascuna Associazione diocesana spetta alla rispettiva Presidenza, che ne affida la cura all'Amministratore, eletto dal Consiglio su proposta del Presidente e coadiuvato da un Comitato per gli affari economici, il presidente diocesano, in accordo con la Presidenza, propone al Consiglio diocesano di affidare la cura dell'amministrazione all'amministratore in collaborazione con il Comitato per gli affari economici, la proposta di affidare la cura dell'amministrazione - nomina del Comitato per gli affari economici - avviene dopo l'insediamento del nuovo presidente diocesano e la successiva proposta al primo consiglio diocesano utile, in questo periodo di "vacatio" tra la conclusione del mandato della presidenza diocesana e la nuova nomina del Comitato, sussiste un problema tecnico di gestione organizzativa, amministrativa e finanziaria, non solo dell'Azione cattolica ma anche di tutti gli organismi ad essa collegati (Fondazione S. Maria ad Nives, Ente Chiesa di San Donato, Associazione Pensionato Madonna di Monte Berico). Pertanto si propone di mantenere in carica il Comitato per gli affari economici sino all'elezione del nuovo organismo.

6. *Il Comitato per gli affari economici*

- a. Il Comitato per gli affari economici è composto dal presidente diocesano, dall' amministratore diocesano, dal segretario generale, da almeno due soci competenti in materia amministrativa eletti dal Consiglio diocesano su proposta del presidente diocesano. Fa parte del Comitato per gli affari economici anche l' assistente generale diocesano.
- b. Il Comitato per gli Affari Economici alla conclusione del mandato della Presidenza Diocesana, rimane in carica per l' ordinaria amministrazione sino alla elezione del nuovo organismo nel primo Consiglio Diocesano utile, ovvero per l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente alla conclusione del mandato.

ART. 14 (modifica dell'art. 14.4.a – 14.4.b – 14.4.c)

Testo attuale

ART. 14 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE PARROCCHIALE

4. *Il Consiglio parrocchiale*

- a. E' composto dal presidente parrocchiale e da almeno uno e al massimo 4 vicepresidenti e da uno o due responsabili Acr. I vicepresidenti possono essere unitari o di settore a seconda delle situazioni delle singole parrocchie. L' Assemblea parrocchiale può anche decidere di prevedere in Consiglio parrocchiale un rappresentante dei "giovannissimi". Fa parte del Consiglio parrocchiale l' assistente unitario parrocchiale.
- b. Possono far parte del Consiglio parrocchiale persone con compiti specifici.
- c. Nel caso di Unità pastorali può aversi un Consiglio unitario invece di tanti Consigli quante sono le parrocchie. Nella composizione del Consiglio parrocchiale deve essere garantita una rappresentanza di tutte le realtà parrocchiali dell' Unità pastorale.

Proposta di modifica

La modifica proposta è motivata dalla necessità di adeguare la denominazione al linguaggio comune e alle nuove esigenze determinate dall'introduzione di unità pastorali e zone pastorali nella realtà della nostra diocesi.

ART. 14 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE PARROCCHIALE

4. *Il Consiglio parrocchiale - Presidenza parrocchiale/dell'Unità Pastorale*

- a. E' composto dal presidente parrocchiale e da almeno uno e al massimo 4 vicepresidenti e da uno o due responsabili Acr. I vicepresidenti possono essere unitari o di settore a seconda delle situazioni delle singole parrocchie. L' Assemblea parrocchiale può anche decidere di prevedere in **Presidenza parrocchiale / dell' Unità Pastorale** / Consiglio parrocchiale un rappresentante dei "giovannissimi". Fa parte **della Presidenza parrocchiale / dell' Unità Pastorale** / Consiglio parrocchiale l' assistente unitario parrocchiale.
- b. Possono far parte **della Presidenza parrocchiale / dell' Unità Pastorale** / Consiglio parrocchiale persone con compiti specifici.
- c. Nel caso di Unità pastorali può aversi una Presidenza/consiglio unitaria-o invece di tante presidenze/consigli quante sono le associazioni parrocchiali. Nella composizione della Presidenza/Consiglio dell'Unità pastorale deve essere garantita una rappresentanza di tutte le realtà parrocchiali dell'Unità pastorale.